

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Van Overmeire, agenti)

### Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento:

- della decisione (PESC) 2021/142 del Consiglio, del 5 febbraio 2021, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2020/1132 (GU 2021, L 43, pag. 14);
- del regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio, del 5 febbraio 2021, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 (GU 2021, L 43, pag. 1);
- della decisione (PESC) 2021/1192 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2021/142 (GU 2021, L 258, pag. 42);
- del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 (GU 2021, L 258, pag. 14);
- della decisione (PESC) 2022/152 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2021/1192 (GU 2022, L 25, pag. 13);
- del regolamento di esecuzione (UE) 2022/147 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1188 (GU 2022, L 25, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 217 del 7.6.2021.

### Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — SU / EIOPA

(Causa T-296/21) (<sup>1</sup>)

**(«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Mancato rinnovo – Procedura di rinnovo – Presa in considerazione dei rapporti informativi – Rapporto informativo redatto in forma non definitiva – Responsabilità – Danno materiale – Perdita di un'opportunità – Danno morale – Competenza estesa al merito – Esecuzione di una sentenza del Tribunale»)**

(2023/C 63/46)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: SU (rappresentante: L. Levi, avvocat)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (rappresentanti: C. Coucke e E. Karatza, agenti, assistite da B. Wägenbaur, avvocato)

**Oggetto**

Con il suo ricorso basato sull'articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), del 15 luglio 2020, di non rinnovarle il contratto nonché, se necessario, della decisione dell'11 febbraio 2021, recante rigetto del suo reclamo e, dall'altro, il risarcimento del danno materiale e morale che avrebbe conseguentemente subito.

**Dispositivo**

- 1) La decisione dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) del 15 luglio 2020 di non rinnovare il contratto di agente temporaneo di SU è annullata.
- 2) La decisione dell'EIOPA dell'11 febbraio 2021 recante rigetto del reclamo di SU è annullata.
- 3) L'EIOPA è condannata a versare EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno materiale causato a SU.
- 4) L'EIOPA è condannata a versare EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale causato a SU.
- 5) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 6) L'EIOPA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 320 del 9.8.2021.

**Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — SY / Commissione**

(Causa T-312/21) <sup>(1)</sup>

**(«Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/374/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell'elenco di riserva del concorso – Ricorso di annullamento – Modifica del bando di concorso successivamente al parziale svolgimento dei test di accesso – Assenza di base giuridica – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Forza maggiore – Parità di trattamento – Beneficio di misure particolari – Organizzazione a distanza delle prove – Tasso di riuscita elevato dei candidati interni – Ricorso per carenza»)**

(2023/C 63/47)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: SY (rappresentante: T. Walberer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Hohenecker, T. Lillamand e D. Milanowska, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il ricorrente, SY, sostanzialmente chiede, in primo luogo, l'annullamento dell'addendum al bando di concorso generale EPSO/AD/374/19 (GU 2020, C 374 A, pag. 3), che ha modificato le modalità delle prove di tale concorso a causa della sopravvenienza del pandemia di COVID-19, della convocazione da parte della Commissione europea del 20 novembre 2020 a sostenere una prova, dell'elenco di riserva redatto a seguito di tale concorso nel settore del diritto della concorrenza, delle decisioni relative all'assunzione di candidati sulla base di tale elenco di riserva e della decisione di riesame della commissione giudicatrice del concorso recante la decisione di non inserire il suo nome nell'elenco di riserva. In secondo luogo, in subordine, egli chiede che nell'emananda sentenza siano specificati i requisiti concreti che devono essere rispettati dalla Commissione al fine di ripristinare la situazione giuridica in cui egli si trovava anteriormente all'illegittimità commessa da detta commissione giudicatrice, in modo da consentire a quest'ultima di iscrivere il suo nome nell'elenco di riserva. In terzo luogo, egli chiede al Tribunale di constatare la violazione da parte della Commissione dell'articolo 265 TFUE, poiché quest'ultima non gli ha trasmesso una decisione sul suo reclamo amministrativo del 17 gennaio 2021.